

DCO 254/2021/R/TLR – Orientamenti in materia di contributi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso per il secondo periodo di regolazione - Osservazioni Egea Spa

Premessa

Le presenti osservazioni sono presentate da Egea Spa in nome proprio ed in rappresentanza delle seguenti società esercenti impianti di teleriscaldamento iscritte in Anagrafica Operatori:

- Acqui Energia Spa
- Alessandria Calore Srl
- Bra Energia Spa
- Carmagnola Energia Srl
- Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl
- Egeyo Srl
- Monferrato Energia Spa
- SEP Società Energetica Piosasco Spa
- Telenergia Spa
- Valbormida Energia Spa

Osservazioni di carattere generale

In generale si esprime apprezzamento per le semplificazioni proposte per il secondo periodo regolatorio e per la disponibilità a scadenzare gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità in maniera più consona alla capacità degli esercenti di adempiervi.

Del pari si esprime soddisfazione per la migliore comprensione delle realtà regolate che emerge dall'analisi dei dati forniti dagli esercenti per l'anno 2019. In proposito si rileva tuttavia il permanere, ancorché in maniera sensibilmente ridotta rispetto al passato, dell'erronea convinzione circa l'esistenza di significative barriere tecnico-economiche alla disconnessione dal servizio di teleriscaldamento.

Altra precisazione che merita di essere formulata rispetto all'analisi dei dati 2019 attiene al corrispettivo di salvaguardia che, vedi punto 3.6 del DCO, non è corretto considerare come contribuente al recupero dei costi di allacciamento sostenuti dall'esercente: si tratta infatti di una somma posta a garanzia il cui valore di norma si annulla senza che venga escussa. Il fatto poi che la sua applicazione sia poco diffusa, vedi punto 3.10 del DCO, è imputabile principalmente al fatto che si tratta di una misura commercialmente controproducente.

Osservazioni di carattere puntuale

Capitolo 4 – Disposizioni di carattere generale

S.1 Durata del periodo di regolazione

Si condivide la durata del periodo regolatorio.

S.2 Trattamento dei soggetti verticalmente integrati

Si condivide.

S.3 Soglie dimensionali esercenti

Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli esercenti in una logica di uniformità con quanto disposto dagli altri testi integrati inerenti il teleriscaldamento. Al riguardo non si può tuttavia sottacere l'inadeguatezza del valore 6 MW come soglia discriminante tra i micro e i medio esercenti e si rinnova l'invito, già espresso e motivato in occasione di precedenti consultazioni, ad elevarlo a 15 MW.

Per quanto concerne le modalità operative di determinazione delle classi dimensionali degli esercenti si condividono le proposte formulate.

S.4 Soglie dimensionali degli utenti

In proposito si ravvisa il permanere di scarsa chiarezza per quanto concerne i distinti concetti di potenza contrattuale e di potenza impegnata che, sulla base di diverse disposizioni sembrerebbero dover entrambi essere riportati nei contratti di fornitura, con ciò generando ulteriori dubbi su quale valore debba essere considerato ai fini della classificazione dimensionale del singolo cliente.

Come già segnalato in precedenti occasioni, la potenza contrattuale, intesa come elemento rilevante ai fini economici del rapporto di fornitura, è un elemento presente solo in alcune tipologie contrattuali (tipicamente quelle con formulazione di prezzo binomio) e raramente è rappresentativa della potenza termica fisicamente disponibile per il prelievo da parte dell'utente.

Per contro la RQTT impone la presenza in tutti i contratti di fornitura di un diverso indicatore di potenza – quella impegnata – che non ha rilevanza ai fini economici del contratto di fornitura e che, per come attualmente definita, presenta difficoltà applicative tanto in fase di definizione quanto in fase di eventuale controllo.

Il rischio che si vede nella non chiara formulazione prospettata è quello di avere tutti i contratti con riportato un non meglio definito valore della potenza impegnata e alcuni contratti con riportato sia il valore della potenza impegnata sia quello della potenza contrattuale. Valori entrambi non rappresentativi della potenza nominale dello scambiatore installato in SST e quindi, ad avviso della scrivente, entrambi poco idonei a costituire la base su cui elaborare la classificazione dimensionale dei clienti.

In proposito si ripropone quindi quanto già espresso in occasione del DCO 424/2019 circa la preferenza, ai fini della classificazione dimensionale dei clienti, per l'utilizzo della potenza nominale dello scambiatore installato in SST in quanto parametro fisico normalmente disponibile e riferito a condizioni di progetto.

S.5 Tempistiche per il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

Si condivide quanto prospettato nel DCO quale punto di mediazione tra le esigenze di maggior differimento prospettate dagli operatori e le esigenze dell'Autorità di disporre dei dati dell'anno precedente in tempo utile per l'elaborazione del Rapporto annuale sui servizi regolati.

Capitolo 5 – Disposizioni in materia di allacciamenti

S.6 Perimetro delle attività di allacciamento

Si condivide.

S.7 Criteri per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento

Si condivide.

S.8 Obblighi informativi nei confronti degli utenti

Si condivide.

S.9 Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

Si condivide quanto prospettato e si manifesta apprezzamento soprattutto per l'eliminazione dell'obbligo di elaborazione del rapporto contenente il dettaglio dei costi sostenuti per singolo allacciamento in quanto attività di dubbia utilità per il cliente finale e di elevata complessità ed onerosità per l'esercente.

Capitolo 6 - Disposizioni in materia di disconnessioni

S.10 Perimetro delle attività di disconnessione e relative disposizioni

Si condivide.

S.11 Obblighi informativi nei confronti degli utenti

Si condivide.

S.12 Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

Si condivide.

Capitolo 7 – Disposizioni in materia di esercizio del diritto di recesso**S.13 Modalità di determinazione e applicazione del corrispettivo di salvaguardia**

Si condivide.

Alba, 14 luglio 2021